

(N. 454)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

dal Ministro dell'Agricoltura e Foreste

(SEgni)

e dal Ministro degli Affari esteri

(Sforza)

di concerto col Ministro del Tesoro

(Pella)

e col Ministro del Commercio con l'estero

(Bertone)

NELLA SEDUTA DEL 7 GIUGNO 1949

Determinazione del contributo previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, che istituisce il Comitato nazionale italiano della F.A.O.

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge del 16 maggio 1946, n. 546 fu sanzionata la partecipazione dell'Italia all'Organizzazione delle nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

Per rendere possibile il collegamento tra la F.A.O. e i Governi ad essa aderenti, fu successivamente decisa la costituzione, in ogni Stato membro, di un Comitato nazionale di collegamento, quale espressione delle rispettive autorità di Governo.

A seguito di tale decisione e dopo le intese di carattere generale, raggiunte in convegni internazionali (Copenaghen, settembre 1946),

(Londra, dicembre 1946), fu emanato il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182 che istituisce il Comitato nazionale italiano della F.A.O.

All'articolo 7 di tale decreto fu stabilito: « Il funzionamento del Comitato è assicurato con contribuzioni a carico del bilancio dello Stato ».

Per determinare la cifra di tali contributi è stato ora predisposto l'unito disegno di legge che ha riportato l'adesione delle Amministrazioni interessate.

L'articolo 1 del citato disegno di legge determina in lire 26.000.000, il contributo per

l'esercizio 1948-1949, e, per evitare nuovi oneri al bilancio dello Stato in corso di esercizio finanziario, una corrispondente diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 129-*bis* dello stato di previsione del Ministero della agricoltura e delle Foreste.

In conseguenza viene ridotta di lire 26.000.000 l'autorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 5 marzo 1948, n. 121, che dette luogo alla iscrizione del citato capitolo numero 129-*bis*.

Con l'articolo 2 viene stabilito, a decorrere dal 1° luglio 1949, un contributo annuo di lire 22.000.000 da iscriversi pure nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-1950 e per quelli successivi.

Anche in questo caso si è osservato il disposto dell'articolo 81, atteso che, secondo l'interpretazione ufficiale data dalle Presidenze delle due Camere, la prescrizione di prevedere nuove fonti di entrata per ogni nuova spesa, si riferisce alle leggi da emanare dopo l'approvazione del bilancio. D'altro canto per l'esercizio 1949-1950 non trattasi di nuova spesa ma di una minore spesa rispetto a quella dell'esercizio 1948-1949.

Circa la misura del contributo annuo che viene fissato in lire 22.000.000 a partire dal 1949-1950 è da rilevare l'esiguità della spesa rispetto non solo al lavoro che viene svolto ma soprattutto ai risultati pratici da conseguire.

La necessità di seguire in tutte le sue fasi gli sviluppi della attività, non soltanto della F.A.O. ma anche dei Comitati nazionali di altri Paesi, per studi comparativi circa la ripartizione delle risorse mondiali e circa il progresso tecnico, impegna il Governo ad un delicatissimo ed importante lavoro che viene svolto attraverso gli organi che partecipano al Comitato nazionale italiano della F.A.O., e con mezzi da valutare per la loro esiguità: infatti, ove si pensi che la partecipazione ai Congressi mondiali, con delegazioni davvero ridotte rispetto a quelle di altri Stati di minore importanza dell'Italia, assorbe circa la metà del contributo, chiaro risulta che con appena 11 milioni annui il Comitato italiano della F.A.O. deve provvedere al pagamento

del personale ed alle altre spese di funzionamento. Ma è qui rilevante notare che la metà del personale è comandato da altre Amministrazioni e quindi oltre la metà di detta spesa non ha carattere effettivo, in quanto si concreta in rimborsi alle Amministrazioni di appartenenza del personale comandato.

La maggiore somma figurante nell'esercizio 1947-1948 comprende rimborsi ad altre Amministrazioni.

La messa in efficacia del Comitato nazionale italiano della F.A.O., rappresenta un atto indispensabile per gli impegni presi a seguito della conseguita partecipazione italiana nella Organizzazione delle nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

Il lavoro svolto e quello da svolgere è veramente considerevole ed è stato affrontato in circostanze davvero difficili sopra tutto per la deficienza di mezzi.

Dal 1946 ad oggi la F.A.O. ha sviluppato la propria attività in tutti i settori dell'agricoltura e dell'alimentazione e particolarmente dalla istituzione (fine anno 1947), in seno alla stessa F.A.O., del Consiglio mondiale per l'agricoltura e l'alimentazione, che ha ereditato le funzioni dello I.E.F.C. (International Emergency Food Council) e nel quale l'Italia ha oggi un seggio permanente. In tale sviluppo di attività i vantaggi conseguiti dall'Italia sono stati davvero considerevoli; sia per assicurare le provviste di generi alimentari occorrenti al fabbisogno nazionale, sia per lo sviluppo e l'incremento della produzione agricola, che costituisce la più importante sorgente di ricchezza del Paese.

Basti considerare che in una delle annate più difficili per l'Italia a causa dello scarsissimo raccolto agrario (1947) si è potuto assicurare un minimo di sufficienza alimentare con successi, ai quali non sono estranei gli organi del Comitato nazionale della F.A.O.

Per quanto poi concerne in particolare alla produzione agricola, va ricordato che il reddito agricolo costituisce una terza parte del reddito complessivo nazionale e che della popolazione di oltre 10 anni, a professione certa, il 48 per cento risulta dedicata all'agricoltura, il 29 per cento all'industria, compresa quella comple-

mentarie dell'agricoltura, l'8 per cento al commercio e quote minori ad altre attività, tra le quali prevede l'artigianato rurale.

In questa situazione è preciso dovere del Governo di attendere con ogni cura ai perfe-

zionamenti tecnici dell'agricoltura, tra i quali non scarso valore hanno gli scambi di esperti e lo sviluppo delle ricerche, conseguite a mezzo della F.A.O.

#### DISEGNO DI LEGGE.

##### Art. 1.

Il contributo ordinario, a favore del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle nazioni unite, per l'alimentazione e l'agricoltura, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, è stabilito, per l'esercizio 1948-1949, in lire 26.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alla spesa di cui al precedente comma si provvede mediante diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 129-*bis* dello stato di previsione della spesa del predetto

Ministero. L'autorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 5 marzo 1948, n. 121 viene corrispondentemente ridotta di lire 26.000.000.

##### Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1949 il contributo di cui al precedente articolo è di lire 22.000.000. Esso viene iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-1950 e per quelli successivi.

##### Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge.